

**N. R.G. 5/2020**



**IL TRIBUNALE DI ROVIGO**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Barbara Vicario	Presidente
Dr. Pier Francesco Bazzega	Giudice
Dr. Elisa Romagnoli	Giudice relatore

nella causa rubricata sub n. **5/2020** R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

**DECRETO ex art. 161 co. 6 L.F.**

letta la domanda di concessione del termine di cui all'art. 161, comma 6 L.F., depositata da OCCHIOBELLO OUTLET VILLAGE S.R.L., (C.F. 01388420299), con sede legale in Occhiobello (RO) Via Essonne n. 1, in persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott. Gianluca Galli, rappresentata e difesa dagli avv. Gian Franco Farina Busetto e Andrea Maturo;

considerato che, anche se il ricorso risulta sottoscritto digitalmente dal solo legale (avv. Gian Franco Farina Busetto) e non è stata prodotta la delibera ex art. 152 L.F., tali carenze non ostano all'esame del ricorso, atteso che *"ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore, attesa la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva, e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice (Cass., sez. 1, 12/1/2017, n. 598)"* e che anche *"le formalità prescritte dall'art. 152 l.fall. dovranno essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta mentre la sottoscrizione del legale rappresentante è presente nell'allegata procura alle liti"* (cfr. Cass. n. 20725/2017);

ricontrato, ad un primo e sommario esame - privo comunque del carattere della esaustività e suscettibile di ulteriori approfondimenti nell'ulteriore corso della



procedura - il ricorrere dei presupposti minimi di ammissibilità relativi alla competenza territoriale, all'esercizio dell'attività commerciale da parte della ricorrente, al superamento delle soglie di cui all'art. 1 L.F. ed alla effettiva sussistenza di uno stato di insolvenza (oltre che accertato il deposito della documentazione richiesta);

osservato, sotto un primo profilo, per ciò che attiene al riscontro della competenza territoriale, che - dovendosi fare uso dei criteri dettati in proposito dall'art. 9 L.F. e, del tutto conseguentemente, dovendosi recepire gli orientamenti giurisprudenziali formati *in subiecta materia* - la sede legale risulta a Occhiobello e non vi sono allo stato indici che inducano a ritenere che non vi sia una coincidenza tra la sede legale e quella principale;

considerato, in secondo luogo, che non appare discutibile la natura commerciale dell'attività svolta dall'impresa, avente ad oggetto la costruzione, l'acquisto, la vendita, l'affitto e la gestione di parchi commerciali;

constatato che, nel caso di specie, non sussistono dubbi di sorta in merito al ricorrere del requisito oggettivo di fallibilità, dal momento che le dimensioni dell'impresa già di per sé testimoniano il superamento delle soglie prese in considerazione dal legislatore all'art. 1 L.F., come emerge dai bilanci degli ultimi tre anni prodotti;

constatato come dalla lettura del ricorso si evidenzia lo stato di crisi (se non di vera e propria insolvenza) e la mancanza di un equilibrio finanziario;

rilevato che non ricorre, in questo caso, l'inammissibilità prevista dall'art. 161 co. 9 L.F., dal momento che, alla data del deposito del presente ricorso (4.08.2020), sono decorsi due anni e tre giorni dal deposito (in data 1.08.2018) della precedente domanda di concordato con riserva presentata dall'odierna ricorrente;

rilevato che, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 7117/2020), se è vero che l'abuso del procedimento concordatario può essere acclarato fin dall'avvio del preconcordato, lo stesso deve manifestarsi immediatamente e con evidenza, non potendo assumere pregnanza la circostanza che sia pendente un'istanza per la dichiarazione di fallimento, atteso che la domanda anticipata di concordato consiste proprio nell'attribuzione di una scadenza per il completamento del corredo concordatario e implica, per sua natura, un differimento



del procedimento prefallimentare che lo contiene, oltre al fatto che l'art. 161 co. 10 L.F., contemplando l'ipotesi della contestuale pendenza del procedimento prefallimentare, già predispone uno strumento di contenimento all'eccessivo prolungamento del periodo di c.d. *automatic stay*;

rilevato, pertanto, che non appaiono sussistere evidenti profili di abuso nell'iniziativa assunta dalla ricorrente, sia tenuto conto del precedente ricorso ex art. 161 co. 6 L.F. (considerato che la ricorrente aveva ottenuto, allo spirare del termine di centoventi giorni, la proroga di giorni sessanta, in considerazione dello stato e della complessità delle trattative per reperire un'acquirente delle quote sociali - cfr. documenti prodotti con nota di deposito del 6.08.2020), sia di quello odierno, che va letto in relazione all'analogo ricorso presentato dalla società controllante (Costruzioni Generali Italia in liquidazione s.r.l., sub. n. 5/2019 R.G.), a fronte dell'unitarietà del progetto di risoluzione della crisi che il "gruppo" societario intende perseguire (riguardante il complesso immobiliare "Occhiobello Outlet Village" e quindi i terreni, di proprietà della controllante C.G.I., e gli edifici, di proprietà della controllata, odierna ricorrente);

\*\*\*

rilevato quindi che a far data dall'11 settembre 2012 il 6 comma dell'art. 161 L.F. - come novellato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che ha convertito con modificazioni il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 e dal D.L. 69/2013, convertito con la legge n. 98/2013 - prevede la facoltà per l'imprenditore di depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, salvo che, ai sensi di quanto disposto dal successivo decimo comma e fermo il disposto del primo comma dell'articolo 22, già non penda un procedimento per la dichiarazione di fallimento, nel qual caso il predetto termine non può superare i sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni;



considerato allora che nella fattispecie, in pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento promosso da TECNOFIRE S.R.L., e rubricato sub. R.G. Prefall. N. 49/2020, il termine richiesto può essere concesso per un periodo di tempo pari a sessanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di concordato (cfr. Cass. n. 29740/2018);

rammentate le responsabilità assunte dall'attestatore in relazione non solo al rispetto alla veridicità dei dati aziendali, ma anche alle stime delle poste attive;

ribadito quindi che nelle more del compimento del predetto termine il debitore, ai sensi del comma 7 dell'art. 161 L.F., è abilitato al compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, il quale deve acquisire il parere del commissario e può assumere sommarie informazioni, e che, a mente del successivo comma 8, spetta al Tribunale la facoltà di disporre idonei obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore è tenuto ad assolvere sino alla scadenza del termine fissato;

ritenuta, sotto tale profilo, l'opportunità di prevedere l'onere, a carico di OCCHIOBELLO OUTLET VILLAGE S.R.L., di depositare:

a) entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga;

b) mensilmente una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere;

ritenuto opportuno, anche ai fini dell'autorizzazione al compimento di eventuali atti di straordinaria amministrazione, nominare quale commissario giudiziale il **Dr. Nicola Rizzo**;



**P. Q. M.**

A) assegna a OCCHIOBELLO OUTLET VILLAGE S.R.L. termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di concordato, per il deposito della proposta concordataria e del piano, oltre che della documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 L.F.;

B) ordina alla ricorrente di depositare:

- entro dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto, un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga;
- mensilmente una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere;

C) dispone che la società trasmetta la relazione sopraindicata al commissario giudiziale, il quale dovrà riferire in merito;

D) nomina commissario giudiziale il **Dr. Nicola Rizzo**.

Si comunichi.

Rovigo, 7.08.2020

La Presidente  
Barbara Vicario

